

N. 10001097/2022 R.Gen./E



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

Dott.ssa Maria Stella COGLIANDOLO	Presidente
Dott.ssa Paola ORTOLAN	Giudice rel.
Dott.ssa Francesca CERUTTI	Giudice onorario
Dott. Andrea CORRADI	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento promosso *ex art.* 31 D.Lgs. 286/1998 da:

nato a La Paz (El Salvador), il

residente a _____, via _____

rappresentato e difeso dall'Avv. Denis Nunga Lodi presso il cui studio in Milano, via Rugabella n.17, ha eletto domicilio;

e relativo ai minori:

nata a La Paz (El Salvador), il

, nato a Varese, il

visto il ricorso depositato in cancelleria il **12/04/2022** con cui **il padre** chiedeva l'autorizzazione a permanere in Italia *ex art.* 31 D.lgs. 286/1998;

esaminati i documenti allegati al ricorso;

assunte informazioni:

- dalla Polizia Locale del Comune di Arcisate che in data **05/09/2023** comunicava l'effettiva convivenza del ricorrente con il nucleo familiare presso l'abitazione sita

ac _____, via _____, e attestava la regolare frequenza della minore _____ alla scuola primaria;

visto il parere favorevole espresso dal P.M. in sede il **24/10/2023**;

Rilevato che:

la Suprema Corte a Sezioni Unite (*Sent. 25.10.2010 n. 21799*) ha chiarito l'esegesi della normativa in oggetto, invitando l'operatore a giudicare il caso concreto, così abbandonando l'orientamento restrittivo seguito da altra parte della giurisprudenza evidenziando che: *“la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare”*;

Tale orientamento appare ormai consolidato e ha trovato immediata conferma nelle sentenze n. 7516/2011 e n.5074/2018 e da ultimo la sentenza n. 15750/2019 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che hanno ribadito di effettuare un *giudizio prognostico*, utilizzando un *approccio interdisciplinare* per l'interpretazione in concreto dei “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore.

Ritenuto pertanto che in linea di principio possono dirsi sussistenti le condizioni di grave pregiudizio psicofisico del minore previste dal 3° comma dell'art. 31 D.Lgs. n. 286/98 quando:

- ✓ il minore sia affetto da una malattia/rara patologia sufficientemente seria da rendere sconsigliabile un rientro nel paese d'origine del bambino, dove non sono disponibili cure analoghe a quelle alle quali è sottoposto in Italia;

- ✓ si è in presenza di una condizione di integrazione nel tessuto sociale prolungata e positivamente radicata del minore e dei genitori tale da rendere pregiudizievole un suo rimpatrio a seguito del genitore espulso;
- ✓ si è in presenza di nuclei familiari nei quali uno solo dei genitori sia privo di permesso di soggiorno, e pertanto l'espulsione del genitore potrebbe provocare una disgregazione del nucleo familiare con conseguente pregiudizio per il minore;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per concedere la richiesta di autorizzazione, atteso che:

- ✓ la Polizia Locale ha proceduto a visita domiciliare attestando l'effettiva dimora del padre dei minori con il nucleo familiare presso l'abitazione sita ad Arcisate, via Matteotti n. 87, appartamento condotto in locazione in forza di regolare contratto di cui lo stesso ricorrente è intestatario;
- ✓ risultano assenti precedenti penali o carichi pendenti nei confronti del ricorrente, così come emerge dal Certificato del Casellario Giudiziale depositato dal difensore;
- ✓ i minori sono ben integrati nel tessuto sociale del territorio nazionale, tant'è che Josselin, unica in età scolare, sta frequentando regolarmente la scuola elementare;
- ✓ la madre dei minori è regolare sul territorio nazionale, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato in seguito ad autorizzazione *ex art. 31 D.Lgs 286/1998*, emessa da questo stesso T.M.; pertanto un eventuale rigetto del ricorso potrebbe tradursi in un grave pregiudizio per i minori, che dovrebbero rinunciare ad avere un rapporto affettivo con uno dei due genitori, pregiudicando in tal modo l'unità familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU;
- ✓ sussistono, pertanto, i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso nei confronti del ricorrente per motivi di coesione familiare; i minori, infatti, necessitano della presenza del padre affinché il loro benessere psico-fisico sia garantito;

Si ricorda infine che, con Decreto-legge del 21.10.2020 n. 130, entrato in vigore il 22.10.2020 e convertito in legge, è attualmente consentita la conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori (di cui all'art. 31 comma 3°) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i presupposti – ovvero avere acquisito una regolare attività lavorativa grazie al permesso *ex art. 31* (si veda art. 6 del decreto legislativo 286/98, come integrato con l'inserimento del comma 1 *bis* lett. h).

P.Q.M.

visti gli artt. 31 D.Lgs. 286/1998, 333, 336 c.c. e 741 c.p.c., deliberando in via definitiva e immediatamente esecutiva,

AUTORIZZA

, nato a La Paz (El Salvador), il a
permanere in Italia a norma del comma 3° dell'art. 31 D.lgs. n. 286/1998 **per anni 3** dalla data di effettivo rilascio del titolo di soggiorno;

Si notifichi:

- al ricorrente, presso il legale domiciliatario;

Si comunichi:

- al P.M. in sede;
- alla Questura di Varese;
- al Consolato di El Salvador a Milano;

Milano, così deciso nella camera di consiglio del **08/11/2023**;

Il Giudice rel.

Dott.ssa Paola ORTOLAN

Il Presidente

Dott.ssa Maria Stella COGLIANDOLO



TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO

N. 1198/2018 R. Gen./E

Gen. 6552/18

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

Dott.ssa Antonella Brambilla	Presidente
Dott.ssa Paola Ortolan	Giudice rel.
Dott.ssa Simona Mambretti	Giudice onorario
Dott. Matteo Pierini	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento in epigrafe promosso *ex art. 31 D.lgs. 286/1998* dal genitore:

_____, nato nella Repubblica Dominicana il _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Denis Nunga Lodi, presso il cui studio sito a Milano in via Rugabella n. 17 ha eletto domicilio;

a tutela della minore:

_____ nata a Cantù (CO) il _____

figlia di:

_____ nato a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il _____

e di

_____, nata a _____ (Repubblica Dominicana) il _____

entrambi domiciliati a Milano in via Teano n. 20;

Visto il ricorso depositato il **19/04/2018** con cui il padre chiedeva l'autorizzazione a permanere in Italia *ex art. 31 D.lgs. 286/1998* al fine di consentire il sano ed armonico sviluppo psico-fisico della figlia;

Premesso che:

- il 10/03/2017, questo Tribunale per i Minorenni rigettava l'istanza promossa *ex art. 31 D.lgs. 286/1998* dal sig. _____, non ravvisando le condizioni previste dalla norma citata per il rilascio della richiesta autorizzazione. In particolare, il ricorrente non aveva instaurato un rapporto stabile e significativo con la figlia e, nell'ottobre 2014, era stato condannato dalla Corte d'Appello di Brescia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti;
- nell'ottobre 2017, l'Ospedale Niguarda di Milano redigeva una relazione clinica sulla minore che confermava (come da precedente relazione del giugno 2015) la diagnosi di disturbo specifico della lettura e disturbo specifico della compitazione;

- il **23/10/2018**, venivano sentiti avanti al G.On. delegato i genitori della minore i quali riferivano che:
 - dopo il rigetto dell'istanza presentata nel 2017, il padre era rimasto irregolarmente in Italia, abitando con la compagna e la figlia, di cui si prendeva cura, e svolgendo lavori saltuari;
 - la madre confermava il ruolo fondamentale del ricorrente nella gestione della bambina, posto che, lavorando a tempo pieno, la stessa non aveva la possibilità di seguirla nelle sue esigenze;
 - diversamente dal passato, il padre aveva instaurato un legame affettivo profondo con la figlia. Dichiarava altresì di aver preso coscienza dei propri errori, mostrando ravvedimento;
 - durante il periodo di carcerazione del padre, la minore aveva risentito della lontananza dello stesso, tanto da non superare l'anno scolastico in corso;
 - davano conto del miglioramento della figlia grazie alle cure del padre;
- il **12/04/2019**, la Polizia Locale di Milano inviava comunicazione da cui emergeva che:
 - i sopralluoghi effettuati avevano consentito di accertare l'effettiva convivenza del nucleo familiare presso l'indirizzo indicato dal ricorrente;
 - il ricorrente lavorava in qualità di falegname percependo uno stipendio mensile di circa 1100 euro;
- dal certificato del casellario giudiziale risultava a carico del ricorrente un precedente penale del 2013, per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Disposta la condanna alla reclusione per anni 2 e mesi 8 e al pagamento di una multa di 12.000 euro, nel 2015 veniva disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata, con pena interamente scontata;

Visionata la documentazione prodotta dalla parte ed acquisita dall'ufficio;

Ritenuto che:

- quanto riferito dal ricorrente è stato riscontrato dalla documentazione prodotta ed acquisita: il ricorrente ha precedenti penali per stupefacenti;
- la minore è nata e cresciuta in Italia: qui frequenta la scuola primaria e svolge attività sportiva a livello agonistico;
- la minore è molto legata alla presenza del padre, in quanto è l'unico genitore che la accudisce nella quotidianità, poiché la madre deve andare regolarmente a lavoro;
- i principi della Suprema Corte, da ultimo esplicitati nella recente sentenza **Cassazione civile sez. I, 04/06/2018, n. 14238**, secondo cui *«la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di questa Sezione, ha chiarito che siffatta autorizzazione [ai sensi dell'art. 31, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998] non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n. 14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 638154-01; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017; n. 29795/2017, par. 5). Il giudice del merito, in altri termini, è chiamato ad accertare la sussistenza di "gravi motivi" basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta,*



attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare (Cass. n. 17861/2017, rv. 645052-01)», consentono di affermare che – per il caso di specie – qualora il padre dovesse essere allontanato dal territorio nazionale la minore ne ricaverebbe un grave pregiudizio. Difatti il padre costituisce un imprescindibile punto di riferimento per la medesima;

- nel bilanciamento imposto da Cass. S.U. 15750/2019 tra le esigenze di ordine pubblico, che derivano dai precedenti penali del richiedente (risalente e con pena interamente scontata), e l'interesse del minore, nel caso di specie, è evidente che la tutela della minore passa dall'aver entrambi i genitori presenti nella sua crescita, circostanza che comporta, in via riflessa, la tutela dell'interesse del padre a rimanere sul territorio nazionale, affinché la minore possa vivere e crescere con la propria famiglia;
- sussistono, pertanto, i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso nei confronti del ricorrente per ragioni di coesione familiare, considerando anche che, esaurito positivamente l'accertamento relativo alla sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, *«il Tribunale, a fronte del compimento da parte del familiare istante di attività "incompatibili con la sua permanenza in Italia", potrà negare l'autorizzazione soltanto all'esito di un esame complessivo, svolto in concreto e non in astratto, della sua condotta, cui segua un attento giudizio di bilanciamento tra l'interesse statale alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale e il preminente interesse del minore»*. Nel caso di specie, vista la data a cui risalgono i summenzionati precedenti penali a carico del padre, il bilanciamento va fatto in favore del diritto della minore ad uno sviluppo psicofisico adeguato, che può essere raggiunto, in via ottimale, con la presenza dell'intero nucleo familiare, costituito dalla madre, regolarmente soggiornante, e il padre, odierno richiedente;
- nello specifico, concedendo autorizzazione a permanere in Italia, la stessa dovrà consentire lo svolgimento di attività lavorativa regolare, l'iscrizione al SSN;

Visto il parere sfavorevole espresso dal P.M. in sede il **27/06/2019**;

P.Q.M.

visti gli artt. 31 D.Lgs. 286/1998, 333, 336 c.c. e 741 c.p.c., **deliberando in via definitiva,**

AUTORIZZA

....., nato a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il, a permanere in Italia ai sensi del 3° comma dell'art. 31 D.lgs. 286/1998 per **anni due** dalla notifica del presente provvedimento;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente efficace.

Si notifichi:

- al ricorrente, presso il legale domiciliatario, via PEC;

Si comunichi:

- al P.M. in sede;
- alla Questura di Milano.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2019.

Il Giudice est.
Dott.ssa Paola Ortolan



Il Presidente
Dott.ssa Antonella Brambilla